

ASSOCIAZIONE CULTURALE SIDERA

Associazione Culturale Sidera
Via A. Della corte n.10
Ostuni (BR)
P.I./CF 02476270745/ 90049000749

VERBALE DI ASSEMBLEA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 05.07.2022



In data 05.07.2022 alle ore 10:00, presso la sede sociale dell'Associazione Sidera sita in Via A. della Corte numero 10, in Ostuni (BR), si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto associativo;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il sig. Continelli Vittorio, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il Vice Presidente, la Sig.ra Luana Giacovelli.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Modifica dello Statuto associativo; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente, in merito alla discussione posta al primo punto dell'ordine del giorno, evidenzia l'importanza dell'adeguamento dello statuto sociale in vista della riforma degli enti del terzo settore e all'inizio dell'operatività del RUNTS. Lo statuto, redatto su proposta del consiglio direttivo, è stato adeguato al D.Lgs. 117/2017.

Dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea

delibera

- di approvare all'unanimità le modifiche statutarie.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'assemblea viene sciolta alle ore 12:00.

IL SEGRETARIO

GIACOVELLI LUANA

Luana Giacovelli

IL PRESIDENTE

CONTINELLI VITTORIO

Vittorio Continelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
(D. P. BRINDISI - U. T. OSTUNI)

Registrato a Ostuni il 08/07/2022

al n. 836 Serie 3

esatte Euro 200,00

IL LIQUIDATORE

IL FUNZIONARIO (*)

MARIA GRAZIA BUNGARI

"(*) Firma su delega della Direzione Provinciale
Margherita SUSCA (*)"



STATUTO ENTE TERZO SETTORE "SIDERA"

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "SIDERA", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nella città di Ostuni (Br), alla via A. della Corte,
10. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito della città di Ostuni non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Brindisi.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata a tempo 50 anni.



Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "SIDERA ETS" oppure "SIDERA ente del Terzo settore".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo

settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) organizzazione e gestione di attività mirata alla diffusione e valorizzazione dell’arte e della cultura teatrale sia fra gli adulti che fra i giovani;
 - b) organizzazione e gestione di attività e diverse iniziative atte a promuovere la ricerca e la creatività nel settore della fotografia senza discriminazioni di tempo e tendenze di stili.
4. L’Associazione persegue le seguenti finalità (Art. 5 C.T.S.):
 - i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione di corsi teatrali, corsi di scrittura, fotografia, arti



cinematografiche e grafiche, seminari, stage, percorsi individuali e sessioni di incontri di gruppo, spazio coworking e studio per tutti i soci, finalizzato alla diffusione della conoscenza e della pratica artistica, sia fra i giovani che tra gli adulti;

- b) organizzazione di manifestazioni artistiche, conferenze, saggi, mostre, concerti ed ogni altra attività legata alla musica, alla letteratura, al cinema, al teatro e ad altre arti visive al fine di promuovere e favorire la formazione di gruppi teatrali amatoriali e professionali, attivando quindi attività, altresì, cinematografiche e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero per la promozione della persona e della qualità della vita;
- c) attivazione di manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche e culturali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- d) attivazione di ricerche di storia locale, studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini culturali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
- e) attivazione di attività utili a promuovere e diffondere la conoscenza del teatro, della musica, della letteratura, del cinema, della fotografia e altre arti visive offrendo un punto di vista orientativo e di consulenza per gli studenti e appassionati di arte, campionando e documentando le attività socio-culturali comunitarie e artistiche;
- f) attivazione corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento nonché programmare e gestire attività formative finalizzate alla formazione di figure professionali in linea con lo scopo dell'associazione, provvedendo



all'acquisto e alla distribuzione di materiale di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti gli interessati.

g) Instaurazione di rapporti di collaborazione con Enti pubblici per il raggiungimento delle finalità dell'associazione.

h) Partecipazione e promozione di concorsi artistici, su attività inerenti le finalità dell'Associazione, offrendo borse di studio ai vincitori.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe.

ASSOCIATI

Art. 5

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle



deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Sono associati dell'associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano richiesta scritta.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

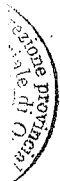
L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti



che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera a maggioranza motivata contro gli associati:

- a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti



verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori, se nominato.

L'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può creare e nominare:

- a) Direttore;
- b) Comitato Scientifico;
- c) Consiglio Accademico.

ASSEMBLEA

Art. 8

L'assemblea è formata da tutti gli associati.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.



Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 9



Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Art. 10

L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. Oppure inoltrata tramite telefax, posta elettronica o in via verbale con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 11

L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'assemblea, composto da due, cinque o sette membri i quali dureranno in carica tre anni con possibilità di rieleggibilità e comunque sino alla loro sostituzione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, a questi subentreranno i primi tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante; i membri subentrati dureranno in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato direttivo l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita al fine di una nuova nomina

Art. 12

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione delle risorse e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.

Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno: entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno per sottoporre all'assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i dieci giorni che

precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o posta elettronica, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 13

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 14

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il

Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

art. 15

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

art. 16

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
- k. da versamenti dei soci in conto copertura delle spese vive di gestione.

art. 17

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

art. 18

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme

di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento "Art. 19"

l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 20

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.



DISPOSIZIONI FINALI “Art. 21”

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in mater

Provincia di...